



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO e COMPETITIVITA'

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Roma, 1 FEB. 2006

Prot. N. 7177

TUTTI I DIRIGENTI UIBM
SEDE

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 474

OGGETTO: Interpretazione dell'articolo 1, commi 351 e 352 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006)

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Viale Europa 242 - 00144 ROMA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All'A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese
Pres. Dr. Francesco Macchetta
Bracco Imaging S.P.A.
Via Ettore Rolli, 50
20134 MILANO

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Pres. Ing. Gianfranco Dragotti
C/o Dragotti & Associati
Via Turati 32- 20121 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
c/o. Mario Aprà
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All'A.S.P.I
Segretario Ing. Modiano
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I
Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese, 60
20123 MILANO
Avv. Giovanni Pellegrino
Via Boccaccio, 27 - 20123 MILANO
Alla CONFINDUSTRIA - Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SEDE

Con la presente circolare si intendono fornire all'utenza alcuni primi chiarimenti rispetto all'interpretazione da attribuire alle disposizioni di cui ai commi 351 e 352 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
Eventuali diverse disposizioni derivanti da provvedimenti legislativi in corso saranno tempestivamente comunicati all'utenza

Tasse sulle concessioni governative (articolo 1, comma 351).

Il comma 351 dell'articolo 1 ha abolito le tasse sulle concessioni governative previste dagli articoli 9 e 10 della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 e, segnatamente, sui brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i disegni e modelli mentre, per quanto riguarda i brevetti europei validati in Italia, l'intervenuta abrogazione è da intendersi riferita a tutte le tasse dovute in base alla legislazione nazionale.

Detta disposizione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Resta invariato quanto già previsto in materia per le ulteriori privative e, più specificamente: le nuove varietà vegetali (articolo 9-bis), i marchi d'impresa (articolo 11), le topografie per prodotti a semiconduttori (articolo 12) e i certificati complementari di protezione (articolo 13), che non risultano interessate dall'intervenuta abrogazione e per le quali il pagamento della tassa è ancora dovuto.

A decorrere, pertanto, dalle scadenze che arriveranno a maturazione a partire dal 1 gennaio 2006, per le privative di cui ai menzionati articoli 9 e 10 non è più necessario assolvere al pagamento della tassa dovuta, fermo restando che per tutte le scadenze maturate entro tutto il 31.12.05 il pagamento è dovuto, comprensivo di sovrattassa se effettuato nel periodo di mora.

Analogamente occorrerà assolvere al pagamento se riferito ad annualità scadenti entro il 31.12.2005 anche se l'attestato di concessione viene rilasciato successivamente al 1 gennaio 2006.

Per le istanze di trascrizione riferite cumulativamente a privative ricadenti nella tariffa di cui agli articoli 9 e 10 abrogati, ed a differenti ulteriori privative rientranti negli altri articoli non interessati dall'abrogazione, il pagamento dovrà essere effettuato limitatamente a queste ultime.

Analogamente, il pagamento della tassa dovuta per la lettera d'incarico riguarderà l'ipotesi in cui la stessa sia riferita anche a privative non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 10 della tariffa abrogata.

Per quanto riguarda, infine, le istanze di proroga dei modelli di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 le stesse dovranno essere ancora presentate, sia pure senza allegare il relativo pagamento non più dovuto, a dimostrazione della volontà del depositante di mantenere in vita la privativa per l'ulteriore quinquennio.

Imposta di bollo (art. 1, comma 352)

Il comma 352 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha esteso alle "istanze, atti e

provvedimenti

per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali" l'esenzione in modo dal bollo, di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Lo scrivente Ufficio ritiene che la nuova disposizione vada riferita alle domande di concessione di brevetto per invenzione e di registrazione per modello, al deposito cartaceo delle stesse e a mezzo raccomandata A/R, nonché al rilascio dei relativi attestati ai sensi del comma 4 dell'articolo 185 del

decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, art. 37 del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005.

legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005.

Parimenti, l'esenzione riguarda le analoghe fattispecie per le quali è previsto il deposito telematico, così come introdotto dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge del 31 gennaio 2005, n. 7

La nuova norma non si applica agli ulteriori atti, istanze e provvedimenti connessi alle procedure amministrative attivabili presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in relazione alle vicende giuridiche riguardanti i brevetti stessi quali: le istanze di annotazione e trascrizione, costituzione, modifica ed estinzione di diritti gravanti su tali titoli, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo. Tali atti, infatti, non sono direttamente finalizzati al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni e di registrazione per modelli e disegni quanto a tali, restano piuttosto, a escludere le diverse modifiche intervenute sulla titolarità degli stessi, e, in quanto esclusi dall'esenzione prevista dal legislatore.

L'esenzione non va, inoltre, riferita alle lettere di incarico ex articolo 201 del decreto legislativo 30/2005 già ricadenti nelle previsioni dell'articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/72 secondo cui l'imposta di bollo deve essere applicata a qualsiasi documento, compreso le scritture private, avente rilevanza giuridica e con il quale si costituiscono, regolano, modificano o estinguono e dichiarano rapporti giuridici.

Analogamente continua ad applicarsi l'imposta di bollo per il rilascio di copie autentiche o di copie conformi di qualsiasi tipo di atto, in quanto la nozione di "copia" è giuridicamente e autonomamente ben definita e la stessa costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo GOTI)



cont.
Apo